

Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

-----ALLEGATO "A"-----  
-----N. 5910 d'Ordine-----  
-----STATUTO-----  
-----TITOLO I - Fondamenti-----  
-----Articolo 1-----  
----- (Denominazione - Sede)-----  
1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter  
Codice civile, una Società Consortile per azioni,  
senza scopo di lucro, denominata "Rete Fidi  
Liguria - Società Consortile per azioni di  
garanzia collettiva fidi". La società può anche  
essere più brevemente denominata "Rete Fidi  
Liguria".-----  
2. La Società si qualifica ed opera come  
"confidi", ai sensi dell'art. 13 del D.L.  
30/09/2003 n. 269 convertito, con modifiche, nella  
Legge 24/11/2003 n. 326, in quanto svolge  
l'attività meglio precisata al successivo art.4.--  
3. La Società consortile ha sede nel Comune di  
Genova, all'indirizzo che risulta nel registro  
delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle  
disposizioni per l'attuazione del codice civile.  
Eventuali modifiche dell'indirizzo nell'ambito  
dello stesso Comune potranno essere effettuate  
dall'Organo Amministrativo; spetta invece  
all'Assemblea decidere il trasferimento della sede  
legale in un comune diverso da quello indicato al  
presente comma. -----  
4. Per esigenze organizzative il Consiglio di  
Amministrazione potrà inoltre istituire uffici e  
sedi operative in Italia.-----  
-----Articolo 2-----  
----- (Durata)-----  
1. La durata della società consortile è fissata al  
31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata  
e/o la società può essere sciolta con  
deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei  
soci.-----  
-----Articolo 3-----  
----- (Finalità)-----  
1. La società consortile ha la finalità di  
favorire l'accesso al credito ed alle risorse  
finanziarie, alle migliori condizioni di qualità,  
quantità e stabilità delle fonti, delle piccole e  
medie Imprese, con particolare riferimento alla  
realtà territoriale delle province della Liguria.  
Inoltre, la società potrà attivare servizi  
connessi e strumentali all'attività dei Confidi  
liguri che ad essa avranno aderito direttamente o  
per il tramite di altri Confidi.-----

Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

2. Allo scopo di approfondire le istanze e portare a fattor comune i legami con il territorio e le realtà locali della Liguria, la società consortile potrà attivare dei comitati consultivi, espressioni delle realtà imprenditoriali, finanziarie ed istituzionali locali, i cui membri collaboreranno alla fase di valutazione delle garanzie fornendo informazioni di supporto.-----

#### -----Articolo 4-----

##### ----- (Scopo ed oggetto) -----

1. La Società Consortile ha per oggetto il compimento di tutte le attività previste per i confidi di primo e secondo grado dalla normativa vigente, nel rispetto delle riserve e dei limiti previsti dalla medesima.-----

2. La società consortile potrà anche svolgere, in via residuale, le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. 385/93 (come novellato dal D.Lgs. N. 141/2010) alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa di legge e di vigilanza in materia.-----

3. La Società Consortile può altresì compiere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria (ivi compresa la prestazione di garanzie e l'acquisizione di partecipazioni in enti o società), strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale o che abbia tra le sue attività quelle previste dal presente articolo.-----

4. La Società Consortile potrà organizzare la sua attività anche attraverso l'istituzione di apposite divisioni a fronte di particolari settori di attività.-----

#### -----TITOLO II - Soci-----

##### -----Articolo 5-----

##### ----- (Soci) -----

1. Possono essere socie le piccole e medie imprese, le imprese di maggiori dimensioni, i professionisti, i Confidi e, più in generale, gli enti pubblici e privati che soddisfino i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di Confidi, nei limiti ed alle condizioni ivi previste.-----

##### -----Articolo 6-----

##### ----- (Ammissione di nuovi soci) -----

1. L'ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Essa ha luogo attraverso la sottoscrizione o comunque l'acquisto di azioni con il gradimento del

Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

Consiglio di Amministrazione secondo quanto  
previsto dal successivo art. 7.-----

2. Il numero di azioni da sottoscrivere e versare  
o acquistare sarà stabilito dal Consiglio di  
Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, anche in  
funzione dell'importo delle garanzie utilizzate,  
tenuto conto dei limiti minimi di legge. A tale  
adempimento potrà, più in generale, essere  
condizionata la fruizione da parte del socio dei  
servizi della Società Consortile.-----

3. In relazione alla natura di Società Consortile  
ed alla particolare tipologia dell'oggetto  
sociale, l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire  
mediante delibere di aumento di capitale che  
potranno prevedere l'esclusione del diritto di  
opzione dei soci preesistenti nella misura in cui  
l'aumento di capitale sociale sia finalizzato  
all'ingresso di nuovi soci e/o all'incremento  
delle partecipazioni al capitale sociale delle  
imprese e/o degli altri soggetti già soci.-----

4. Ogni Socio s'impegna ad osservare lo Statuto e  
le deliberazioni sociali, a favorire in ogni modo  
gli interessi della Società consortile ed a  
comunicare tempestivamente alla Società consortile  
gli eventi rilevanti dell'impresa da cui derivino  
eventuali variazioni della ragione sociale, della  
forma giuridica e della sede legale. -----

5. L'ammissione potrà essere rifiutata solo quando  
venga accertata l'inesistenza dei requisiti  
previsti dall'art. 5 del presente Statuto e dalla  
vigente normativa in materia di "Confidi", ovvero  
venga accertato che il nuovo socio è soggetto a  
procedura concorsuale o è in stato di  
liquidazione.-----

-----**Articolo 7**-----  
**-(Vincoli al trasferimento delle partecipazioni)--**

1 Le partecipazioni azionarie nella Società  
Consortile non possono essere trasferite senza il  
preventivo gradimento del Consiglio di  
Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione  
deve pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento  
della richiesta del socio cedente, trasmessa a  
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.-----

2 In caso di trasferimento di azienda da parte di  
un socio a terzi, l'acquirente subentra nella  
partecipazione azionaria, subordinatamente al  
gradimento del Consiglio di Amministrazione.  
Qualora il Consiglio di Amministrazione non  
esprima il proprio gradimento o comunque neghi il  
gradimento, trova applicazione la previsione di

Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

cui all'art. 2355 bis c.c.-----

Ai sensi dell'art. 2355 cod. civ. il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione a libro soci.-

3. Il gradimento non può essere concesso nel caso in cui a favore del cedente sia stata prestata una garanzia da parte della Società Consortile sino a quando il socio non abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile.-----

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto - imprenditore individuale - dovranno comunicare con lettera raccomandata A/R inviata alla società consortile l'apertura della successione entro 60 giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi o dei legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.-----

5. Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi ed i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società consortile.-----

#### -----Articolo 8-----

##### ----- (Recesso) -----

1. Il recesso dei soci è regolato dalle norme di legge vigenti in materia. -----

2. Non hanno comunque diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:-----

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.-----

3. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.--

4. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.-----

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, la società consortile revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società consortile.-----

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in

Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

cui la comunicazione è pervenuta all'organo  
amministrativo.-----

7. Il recesso del socio non è ammesso in pendenza  
di finanziamento con la garanzia della Società  
consortile e fino all'estinzione, da parte del  
socio recedente, di tutte le obbligazioni che gli  
derivano dall'operazione compiuta.-----

8. Nel caso di recesso l'eventuale fidejussione  
prestata a favore della Società consortile rimarrà  
valida ed operante sino alla scadenza del termine  
di due anni dalla data del recesso: nell'ambito di  
tale termine, la fidejussione dell'impresa  
receduta garantirà tutte le linee di credito  
garantite a suo favore nell'epoca precedente alla  
data del recesso.-----

-----Articolo 9-----

----- (Esclusione del socio) -----

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera  
l'esclusione dalla Società consortile qualora il  
socio:-----

- a) si sia reso insolvente sui finanziamenti  
garantiti dalla Società consortile e la  
stessa sia intervenuta per la copertura  
delle esposizioni a favore delle banche  
convenzionate per la quota garantita a  
favore delle stesse;-----
- b) non abbia provveduto al pagamento di tutto o  
di parte delle azioni sottoscritte o di  
altre somme dovute alla società consortile;-
- c) abbia compiuto atti costituenti grave  
inosservanza delle disposizioni del presente  
statuto o delle deliberazioni degli organi  
della società consortile;-----
- d) abbia cessato l'attività di impresa, ovvero  
risulti sottoposto a procedura concorsuale;-
- e) abbia perso i requisiti di ammissione  
previsti dallo Statuto, anche in caso di  
cessione dell'azienda;-----
- f) negli altri casi eventualmente previsti  
dalla legge.-----

2. Il socio che non abbia informato  
tempestivamente la società consortile della  
perdita anche di uno solo dei requisiti di  
ammissione è responsabile per ogni danno che  
derivi alla società consortile, in particolare per  
il fatto che quest'ultima comprenda nella propria  
compagine sociale anche imprese che non  
soddisfano i requisiti dimensionali previsti dalla  
vigente normativa in materia di "Confidi".-----

3. L'esclusione ha effetto dall'annotazione del

Statuto aggiornato al 13-02-2013

**RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...**  
Codice fiscale: 00598380103

provvedimento nel libro soci, che deve essere  
eseguita senza indugio dagli amministratori.-----

-----**Articolo 10**-----

-----**(Liquidazione delle azioni)**-----

1. Nel caso di recesso o esclusione, la Società  
consortile ha diritto di acquistare le azioni dal  
socio, o, in caso di morte dell'imprenditore  
individuale, dai suoi eredi, ad un prezzo  
determinato sulla base del patrimonio netto come  
risultante dall'ultimo bilancio approvato ed in  
ogni caso non superiore all'importo  
originariamente conferito, utilizzando riserve  
disponibili anche in deroga al limite di cui al  
terzo comma dell'art. 2357 c.c., escludendo il  
diritto di opzione degli altri soci, stante la  
natura consortile dello scopo sociale. -----

2. Qualora la società consortile non intenda  
procedere all'acquisto delle suddette azioni,  
l'organo Amministrativo potrà collocarle presso  
terzi, in possesso dei requisiti richiesti per far  
parte della società consortile, al medesimo prezzo  
massimo sopra indicato.-----

3. In caso di mancato acquisto o collocamento  
delle azioni ai sensi dei commi precedenti, la  
partecipazione azionaria del socio recedente o  
escluso dovrà essere rimborsata al valore di cui  
al primo comma mediante riduzione del capitale  
sociale.-----

4. Qualora il socio si sia reso insolvente per  
finanziamenti garantiti dalla Società consortile,  
e quindi sia stato escluso ai sensi del precedente  
art. 9 comma 1 lett. a), la Società consortile  
potrà trattenere quanto dovuto al socio a titolo  
di liquidazione in compensazione di quanto  
eventualmente pagato come garante e dei danni  
subiti e, comunque, a garanzia dell'azione di  
regresso fino alla definitiva estinzione di tutte  
le obbligazioni del socio escluso garantite dalla  
Società Consortile. -----

5. È in ogni caso ammessa la compensazione tra le  
somme dovute dalla Società consortile al socio a  
titolo di liquidazione delle azioni e quelle di  
cui il socio sia debitore nei confronti della  
Società consortile in ragione delle obbligazioni  
derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli  
interventi in garanzia.-----

-----**TITOLO III - Capitale sociale e azioni**-----

-----**Articolo 11**-----

-----**(Capitale Sociale)**-----

1. Il capitale della Società consortile è di euro

Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

14.341.013,00  
(quattordicimilionitrecentoquarantunmilatredici/0  
-  
0) ed è ripartito in numero 14.341.013  
(quattordicimilionitrecentoquarantunmilatredici),  
azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00)  
ciascuna.-----  
2. Ai sensi dell'art. 2443 c.c., il Consiglio di  
Amministrazione potrà aumentare, anche in più  
volte, il capitale sociale per l'importo massimo  
di euro 15.000.000,00 mediante l'emissione di  
ulteriori 15.000.000 di azioni ordinarie e/o  
postergate di cui al successivo articolo 12) del  
valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna.---  
3. L'aumento fino all'importo sopra indicato dovrà  
essere deliberato dal Consiglio di  
Amministrazione, entro cinque anni dalla delibera  
di approvazione del presente statuto.-----  
4. Le delibere del Consiglio di Amministrazione,  
assunte nei limiti della presente delega e della  
normativa vigente, dovranno prevedere la  
scindibilità dell'aumento ed i termini di  
sottoscrizione dello stesso.-----  
5. In data 30 gennaio 2013, il Consiglio di  
Amministrazione, in esecuzione della delega di cui  
sopra, ha deliberato di aumentare il capitale  
sociale da euro 14.341.013,00  
(quattordicimilionitrecentoquarantunmilatredici/00  
-  
) ad euro 29.341.013,00  
(ventinovemilionitrecentoquarantunmilatredici/00)  
e così per euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)  
mediante l'emissione di 15.000.000  
(quindicimilioni) di azioni ordinarie e/o  
postergate nelle perdite (nei limiti di cui al  
successivo articolo 12) del valore nominale di  
euro 1,00 (uno/00) ciascuna, da liberarsi  
interamente al momento della sottoscrizione,  
mediante versamento di una somma di denaro  
corrispondente al valore nominale delle azioni  
sottoscritte, senza alcun sovrapprezzo e nel  
rispetto del diritto di opzione spettante ai Soci  
in proporzione al valore della partecipazione da  
ciascuno posseduta ai sensi dell'art.2441 c.c.,  
con la precisazione che il termine per l'esercizio  
del diritto di opzione è di 30 (trenta) giorni  
decorrenti dalla data di pubblicazione  
dell'offerta di opzione. L'aumento di capitale  
covrà essere sottoscritto entro il 20 maggio 2017,  
precisando che, qualora entro il suddetto termine

Statuto aggiornato al 13-02-2013

**RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...**  
Codice fiscale: 00598380103

Il capitale non fosse interamente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.-----

-----**Articolo 12**-----

-----**(Azioni)**-----

1. Ciascuna azione deve essere nominativa e non è frazionabile.-----

2. Le azioni si distinguono in azioni ordinarie ed azioni postergate ai fini delle perdite, ai sensi dell'art. 2348, secondo comma. Le azioni postergate possono essere esclusivamente di proprietà di enti pubblici o di società o associazioni strumentali, controllate da enti pubblici. Esse partecipano delle perdite solo successivamente alle azioni ordinarie.-----

3. Il socio che intende alienare le proprie azioni, dovrà comunicare con lettera raccomandata A/R inviata alla società consortile la proposta di alienazione, indicando il cessionario, il prezzo, che non potrà comunque superare il valore nominale della partecipazione azionaria ceduta e le altre modalità di trasferimento.-----

4. Sulle azioni non possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia, né vincoli di qualsiasi natura.-----

-----**Articolo 13**-----

-----**(Strumenti Finanziari)**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, nei limiti e con le modalità di cui all'art.11 del T.U.B., l'emissione di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società consortile.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione degli strumenti indicati nel comma precedente, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.-----

3. La Società potrà ricevere contributi, anche a fondo perduto, da parte dei soci e di enti pubblici e privati.-----

-----**Articolo 14**-----

-----**(Patrimoni Destinati)**-----

1. La Società consortile può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata



Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447 bis e seguenti del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

-----TITOLO IV - Bilancio e utili-----

-----Articolo 15-----

----- (Esercizio sociale - Bilancio) -----

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

-----Articolo 16-----

----- (Divieto di distribuzione di avanzi - Utile e riserve) -----

1. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi ed utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo o dividendo, sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società consortile, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.
2. Avanzi ed utili di esercizio sono pertanto accantonati in fondi di riserva ai sensi e nei limiti di legge.
3. Tutte le riserve e i fondi non possono essere distribuite ai soci durante la vita della Società consortile.
4. La devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento della Società consortile è regolato dal successivo articolo 30.

-----TITOLO V - Organi sociali-----

-----Articolo 17-----

----- (Organi della società) -----

1. Sono organi della Società consortile:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
  - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - d) l'Amministratore Delegato o, in alternativa il Direttore Generale, in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 26;
  - e) il Collegio Sindacale.

-----Articolo 18-----

----- (Assemblea dei soci) -----

Statuto aggiornato al 13-02-2013

**RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...**  
Codice fiscale: 00598380103

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.-----
2. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.-----
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.-----
4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.-----
5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno, da inviarsi, mediante lettera ordinaria o fax o e-mail, al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni liberi prima della data fissata per la riunione, ovvero da pubblicare, su uno dei seguenti quotidiani almeno quindici giorni prima della data prevista: "SECOLO XIX", "La Repubblica", "Il Giornale". Nello stesso avviso saranno indicati il giorno e l'ora della seconda ed eventualmente della terza convocazione per il caso che la precedente Assemblea non risulti regolarmente costituita o andasse deserta. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la precedente.-----
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In ogni altro caso l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio Presidente.-----
8. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultimo nominato.-----

-----**Articolo 19**-----

-----**Attribuzioni dell'Assemblea**-----

1. L'Assemblea ordinaria provvede, tra l'altro:---
  - a) all'approvazione del Bilancio;
  - b) alla determinazione del numero ed alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;-----
  - c) alla determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti al Consiglio di

Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

Amministrazione;-----

d) alla nomina del Collegio Sindacale,  
determinando i compensi spettanti ai suoi  
componenti;-----

e) alla nomina del Revisore Legale dei conti o  
della Società di Revisione, determinandone  
il compenso;-----

f) alla deliberazione sulle altre materie  
previste dall'art. 2364 cod. civ.-----

2. L'Assemblea straordinaria delibera nelle  
materie riservate dalla legge ai sensi dell'art.  
2365 cod. civ. ed, in particolare, sulle  
modificazioni del presente Statuto e sulla nomina  
e sui poteri dei liquidatori.-----

#### -----Articolo 20-----

##### ---Costituzione dell'Assemblea - Rappresentanza---

1. L'assemblea in sede ordinaria e straordinaria  
delibera, in prima e in seconda convocazione, con  
le maggioranze previste dalla legge.-----

2. Il socio può farsi rappresentare anche da un non  
socio con delega scritta da conservarsi da parte  
della Società consortile.-----

3. La stessa persona non può rappresentare in  
assemblea più di venti soci.-----

4. La delega può essere rilasciata anche per più  
assemblee.-----

5. Se la rappresentanza è conferita ad una società  
consortile, associazione, fondazione, o ad altro  
ente collettivo o istituzione, il legale  
rappresentante di questi rappresenta il socio in  
assemblea. In alternativa, conformemente a quanto  
previsto dal quarto comma dell'art. 2372 c.c., i  
predetti enti giuridici possono delegare soltanto  
un proprio dipendente o collaboratore, anche se  
cio non sia espressamente previsto nella delega  
conferita dal socio.-----

6. Le deleghe non possono essere rilasciate ai  
membri degli organi amministrativi o di controllo  
della società consortile o ai dipendenti della  
stessa.-----

7. Spetta al Presidente accertare la legittimità  
dell'intervento, eventualmente anche per delega,  
dei soci in Assemblea.-----

#### -----Articolo 21-----

##### ----- (Votazione in Assemblea) -----

1. Ogni azione dà diritto ad un voto. Tuttavia  
ciascun socio titolare di azioni ordinarie non può  
esercitare il diritto di voto in assemblea per un  
numero di azioni eccedente il 2 % del complessivo  
capitale sottoscritto della società, elevato al 5%

Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

per ciascun socio titolare di azioni postergate .

2. Il voto può essere esercitato per corrispondenza nelle varie forme e con gli strumenti previsti dalla legge.-----

3. Quando è ammesso il voto per corrispondenza, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere per esteso in testo delle proposte di deliberazione suddividendole, ogni qual volta sia possibile, per punti autonomi in modo che il voto possa essere esercitato sui singoli punti. A ogni socio iscritto nel libro dei soci devono essere inviate le schede di voto, che sono depositate inoltre presso la sede della società consortile.--

4. Il voto per corrispondenza non può essere esercitato per delega e non deve implicare oneri aggiuntivi per il socio che se ne avvale.-----

5. Il voto per corrispondenza è espresso nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed è valido se pervenuto prima dell'apertura dell'assemblea.-----

6. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;----
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 c.c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della società consortile, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e/o

Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

video collegati in cui si tiene la riunione  
dovrà essere predisposto il foglio delle  
presenze.-----

-----Articolo 22-----

-----Consiglio di Amministrazione)-----

1. La Società consortile è amministrata da un  
Consiglio di Amministrazione composto da un minimo  
di tredici ad un massimo di diciotto membri,  
nominati dall'Assemblea nel rispetto del comma 10  
dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito  
dall'art. 1 Legge 326/2003.-----

2. Gli amministratori non possono essere nominati  
per un periodo superiore a tre esercizi e scadono  
alla data dell'Assemblea convocata per  
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo  
esercizio della loro carica.-----

3. Gli amministratori sono rieleggibili.-----

4. Se vengono a mancare uno o più amministratori  
gli altri provvedono a sostituirli con  
deliberazione approvata dal Collegio Sindacale  
purché la maggioranza sia sempre costituita da  
amministratori nominati dall'assemblea. Gli  
amministratori così nominati restano in carica  
fino alla prossima assemblea.-----

5. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri,  
l'intero Consiglio di Amministrazione decade. Gli  
amministratori rimasti in carica devono convocare  
d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla  
nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli  
amministratori rimasti in carica possono, nel  
frattempo, compiere gli atti di ordinaria  
amministrazione.-----

6. Fuori dai casi previsti nel precedente comma 5,  
se vengono a cessare tutti i consiglieri,  
l'Assemblea per la nomina dei nuovi è  
immediatamente convocata dal Collegio Sindacale,  
il quale può compiere nel frattempo gli atti di  
ordinaria amministrazione.-----

7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i  
poteri e le attribuzioni per la gestione della  
società consortile e può pertanto compiere tutti  
gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria  
amministrazione, e concludere tutti gli affari  
necessari, utili e/o opportuni per la  
realizzazione dell'oggetto sociale, con la sola  
eccezione di quanto tassativamente riservato dalla  
legge all'Assemblea.-----

Spetta, in particolare, al Consiglio di  
Amministrazione:-----

-la determinazione degli orientamenti

Statuto aggiornato al 13-02-2013

strategici, delle politiche di gestione del rischio di garanzia e l'approvazione delle modalità di rilevazione e valutazione dei rischi; -----  
-la concessione, la gestione e la revoca delle garanzie;-----  
-l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; -----  
-la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; -----  
-gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.-----

8. Il Consiglio di Amministrazione delega parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo, nel rispetto dei limiti di legge. -----

9. Gli Organi delegati devono riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società consortile e dalle sue controllate con le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione e con periodicità, di norma, trimestrale.-----

10. Il Consiglio di Amministrazione riesamina periodicamente gli orientamenti strategici industriali e finanziari della Società consortile, le politiche gestionali del rischio di garanzia e, nel caso di delega o conferimento di poteri, ne verifica l'attuazione e i contenuti operativi; valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; verifica altresì il rispetto delle modalità di rilevazione e valutazione dei rischi. -----

#### -----Articolo 23-----

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)-

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quarto dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di

Statuto aggiornato al 13-02-2013

**RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...**  
Codice fiscale: 00598380103

ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.-----

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti, è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole chi presiede.-----

4. Le riunioni dell'organo amministrativo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a. che sia consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

5. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario nominato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha presieduto la riunione, unitamente a chi lo ha redatto.-----

#### -----Articolo 24-----

##### ----- (Comitato Esecutivo) -----

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo, e ad esso delega parte delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 22 comma 9.-----

2. Il Comitato esecutivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette Consiglieri. Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato, fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.-----

3. Per le riunioni del Comitato Esecutivo si applica la disciplina prevista per il Consiglio di Amministrazione, con termini di convocazione ridotti a tre giorni o, in caso di urgenza, ad un giorno prima.-----

Statuto aggiornato al 13-02-2013

4. Il Consiglio di Amministrazione impartisce le opportune direttive al Comitato Esecutivo e può, in qualunque momento, avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione avoca a sé le deliberazioni per le quali sussistano anomalie o conflitti di interessi.-----

-----**Articolo 25**-----

-----**(Presidente, Vice Presidente)**-----

1. Il Presidente ed il Vice Presidente, se non nominati dall'Assemblea, sono designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.-----

2. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.-----

3. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo. Lo stesso:-----

- convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci; -----

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;-----

- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;-----

- conferisce, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.-----

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne esercita i poteri.-----

-----**Articolo 26**-----

-----**Amministratore Delegato / Direttore Generale**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato o, alternativamente, un Direttore Generale; l'Amministratore Delegato, se nominato, svolge altresì le funzioni di Direttore Generale e deve possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di Direttore Generale di Confidi 107 T.U.B.-----

2. Il Direttore Generale, ove nominato, o



Statuto aggiornato al 13-02-2013

**RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...**  
Codice fiscale: 00598380103

l'Amministratore Delegato che ne svolge le funzioni, esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione.-----

3. In particolare, su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, ovvero di sua iniziativa, propone gli affari per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, disponendo per l'esecuzione delle stesse.-----

4. Il Direttore Generale è a capo del personale di cui indirizza e coordina l'attività e sovrintende a tutti gli uffici e le unità operative della Società.-----

-----**Articolo 27**-----

---(Rappresentanza della società - Firma sociale)---

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.-----

2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi, spettano al Vice Presidente.-----

3. Il Consiglio può delegare, di volta in volta per singoli atti od in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale all'Amministratore Delegato o ad altri suoi membri o al Direttore Generale.-----

-----**Articolo 28**-----

-----**(Collegio Sindacale)**-----

1. L'assemblea nomina tre sindaci effettivi, che compongono il Collegio, e due supplenti. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio.-----

2. Al Collegio Sindacale spettano le funzioni previste dall'art. 2403 - 1° comma c.c.-----

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

-----**Articolo 29**-----

-----**(Revisione legale dei conti)**-----

1. La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e seguenti, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale con i requisiti di cui agli artt. 10 e 17 del D.L. 39/2010. L'incarico della revisione legale è conferito, su proposta del Collegio Sindacale, dall'Assemblea dei Soci la

Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

quale determina il relativo corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata prevista dalla legge con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.-----

2. Il revisore o la società di revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazione con il Collegio sindacale;-----

a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;-----

b) certifica con apposita relazione di revisione un giudizio sul bilancio di esercizio. La relazione sul bilancio deve restare depositata presso la sede della Società consortile durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio e finché quest'ultimo non sia approvato; -----

c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.-----

-----TITOLO VI - Norme transitorie e finali-----

-----Articolo 30-----

----- (Scioglimento - Liquidazione) -----

1. La Società consortile, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.-----

2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.-----

3. In caso di cessazione della Società consortile, il patrimonio sociale, adempiute tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale, sarà devoluto ad enti che perseguono finalità mutualistiche affini a quelle della Società consortile su indicazione dell'Assemblea che approva il bilancio di liquidazione.-----

4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società consortile.-----

-----Articolo 31-----

----- (Devoluzione del patrimonio) -----

1. Ai sensi del comma 43 dell'art.13 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003, la Società consortile si obbliga a devolvere il patrimonio ai

Statuto aggiornato al 13-02-2013

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI D...  
Codice fiscale: 00598380103

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 comma quinto della Legge 31 gennaio 1992 numero 59, in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del Confidi stesso in enti diversi dal Confidi ovvero dalle Banche di cui al comma 29 dell'art.13 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003. -----

-----**Articolo 32**-----

-----**(Clausola compromissoria)**-----

1. Qualsiasi controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, salvo quelle che prevedano l'intervento del pubblico ministero, che possano sorgere tra i soci, tra di loro o con la Società Consortile o, tra la Società e amministratori, liquidatori e sindaci (ivi comprese le vertenze con soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di far parte della Società Consortile) saranno deferite ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.-----

2. L'Arbitro provvederà in via di equità con lodo inappellabile senza formalità di procedura. -----

-----**Articolo 33**-----

-----**(Norme di legge applicabili)**-----

1.Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi, di società consortile e di società per azioni.-----

FIRMATO: LUIGI ATTANASIO-----

DONATELLA TEDESCHI NOTAIO-----